

OGGETTO: Revoca ex tunc della delibera consiliare nr. 28/2015 di classificazione strada forestale per Malga Arza, nei tratti di competenza del Comune di Denno, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di attuazione della L.P. 23.05.2007 n. 11 in materia di viabilità forestale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione consiliare nr. 28 dd. 30/12/2014 con cui si disponeva testualmente:

1. *Di classificare ai sensi e per gli effetti della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. ed in particolare dell'art. 100, nonché del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 3.11.2008 N. 51-158/Leg. e ss.mm., la strada denominata "strada per Malga Arza" con partenza sul Comune di Cunevo, località Casazze – bivio con sentiero Margherita, ed arrivo al parcheggio di Malga Arza sul Comune di Denno, in strada forestale a non esclusivo servizio del bosco (tipo B - transito con permesso), con riferimento ai tratti di competenza del Comune di Denno, come evidenziati nell'allegata corografia.*
2. *Di allegare alla presente deliberazione gli elenchi completi ed aggiornati delle strade forestali di tipo A e B del Comune di Denno previsti dall'art. 100 della L.P. 11/2007 e ss.mm.*
3. *Di pubblicare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 24, comma 11, del D.P.P. 3.11.2008 N. 51-158/Leg., per 15 giorni consecutivi all'albo comunale.*
4. *Di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Foreste e fauna, all'Ufficio Distrettuale delle Foreste di Cles competente per territorio, e al cointeressato Comune di Cunevo.*

Omissis

Considerato che la decisione adottata era scaturita internamente alle due Amministrazioni interessate, di Cunevo e Denno, proprietaria ognuna di tratti di detta strada ricadenti rispettivamente in C.C. Cunevo e in CC. Denno II, al fine di classificare in "strada forestale a non esclusivo servizio del bosco (Tipo B)" la strada in questione a partire dal bivio con il sentiero Margherita in località Casazza fino al parcheggio di malga Arza, e ciò per ovviare o almeno contenere i problemi di gestione in sicurezza di detta strada.

Rilevato che il Comune di Cunevo ancora con provvedimento consiliare nr. 13/2015 annullava la delibera nr. 26 dd. 25/11/2014 con cui per la parte di propria competenza formalizzava la volontà di classificare come strada forestale, la strada per Malga d'Arza, e ciò per sopravvenute ragioni per cui la strada doveva risultare aperta al pubblico transito.

Evidenziato pertanto che la decisione assunta dal Consiglio comunale di Denno, con la citata delibera nr. 28/2014, non ha mai prodotto effetti non avendo portato a termine uno dei due Comuni proprietari della strada la procedura di classificazione di cui alla L.P. 23 maggio 2007 n. 11 ed in particolare l'art. 100, nonché all'art. 24 del Regolamento di attuazione nr. 51-158/Leg., successivamente integrato con il D.P.P. 1 dicembre 2011 n. 15-73/Leg., recanti disposizioni in materia di viabilità forestale.

Ritenuto doveroso, per ragioni di chiarezza e correttezza, dell'azione amministrativa, revocare ex tunc la deliberazione consiliare nr. 28/2014 con riserva di adottare in futuro una nuova decisione sulle sorti della predetta strada, in accordo con il Comune di Cunevo, ora fuso nel nuovo Comune di Contà.

Rammentato che la procedura di classificazione delle strade forestali trova disciplina nell'art. 24 del D.P.G.P. 3.11.2008 n. 51-158/Leg. che prevede la possibilità per il comune amministrativo di dare avvio alla procedura per la nuova classificazione della viabilità forestale o per la variazione di quella in atto, dando avviso pubblico del procedimento in atto per quindici giorni, al fine di consentire, entro i quindici giorni successivi, la presentazione di osservazioni; nel caso di strade interessanti più comuni amministrativi come nel caso in questione, il Comune che avvia la procedura di nuova classificazione (art. 24 comma 8) trasmette obbligatoriamente, contestualmente alla pubblicazione dell'istanza all'Albo la richiesta agli altri Comuni interessati affinché facciano altrettanto, indice apposita Conferenza dei servizi fra tutte le Amministrazioni interessate dopodiché se tutte le Amministrazioni sono d'accordo ciascun Comune adotta per la porzione di strada ricadente nell'ambito del proprio territorio il provvedimento finale di classificazione aggiornando contestualmente gli elenchi delle strade previsti dall'articolo 100 comma 1 della legge provinciale, diversamente decide la Giunta provinciale;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'articolo 26 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L recante il T.U. delle leggi regionali sull' Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, in relazione alla proposta di deliberazione e nei limiti delle proprie competenze;

Dato atto che non necessita l'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria non comportando il presente provvedimento, impegni diretti di spesa;

Visto il vigente Statuto comunale del Comune di Denno;

Con voti favorevoli n. 13, contrari nr. 0 e astenuti nr. 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese come accertato dal Sindaco con l'assistenza degli scrutatori designati all'inizio della seduta,

DELIBERA

1. Di revocare ex tunc e per le ragioni esposte in premessa, la propria delibera nr. 28 dd. 30/12/2014 avente ad oggetto, la classificazione ai sensi e per gli effetti della L.P. 23.05.2007 n. 11 e ss.mm. ed in particolare dell'art. 100, nonché del relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P..P. 3.11.2008 n. 51-158/Leg. e ss.mm., la strada denominata "strada per Malga Arza" con partenza sul Comune di Cunevo, località Casazze – bivio con sentiero Margherita, ed arrivo al parcheggio di Malga Arza sul Comune di Denno, in strada forestale a non esclusivo servizio del bosco (tipo B - transito con permesso), con riferimento ai tratti di competenza del Comune di Denno.
2. Di dare atto che il provvedimento nr. 28/2014 non ha mai prodotto effetti, e che la strada per Malga Arza è rimasta aperta al pubblico transito, salvo temporanee ordinanze di chiusura per ragioni di sicurezza.
3. Di inviare copia del presente provvedimento alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Foreste e fauna, all'Ufficio Distrettuale delle Foreste di Cles competente per territorio, e al cointeressato Comune di Contà.
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta, sono ammessi:
 - a. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 54, comma 3 bis, della L.R. 1/1993, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.10.1998 n. 10;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 104/2010, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199; da parte di chi abbia un interesse concreto e attuale.